



Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica dell'11 novembre 2022

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 23 capoverso 2 dell'ordinanza sui certificati COVID-19
del 4 giugno 2021¹,

ordina:

I

L'allegato 5 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 2021 è modificato
secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2022.

11 novembre 2022

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset

¹ RS 818.102.2

Allegato 5
(art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)

Elenco dei certificati esteri riconosciuti

N. 2.3

- 2.3 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti:
- Brasile
 - Colombia
 - Repubblica di Corea
 - Ecuador
 - Filippine
 - Giordania
 - Indonesia
 - Libano
 - Madagascar
 - Oman
 - Perù
 - Tunisia